

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1987-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: PISONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(LATTANZIO)

nella seduta del 6 gennaio 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ratifica ed esecuzione dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Angola reca la data del 10 aprile 1976 e ha come scopo quello di istituire un collegamento aereo fra Roma e Luanda. L'accordo segue la traccia di altri accordi del genere e non si scosta dalla normativa generale in materia.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il relatore ricorda anche che non ci sono state difficoltà di sorta nella stipulazione dell'accordo che poggia su una base di completa reciprocità.

L'accordo, oltre che un fatto commerciale, rappresenta anche un fatto politico di cooperazione fra i popoli, di possibilità di scambio più rapido, e facilita anche la cooperazione in altri settori.

L'aspetto rilevante dell'accordo è l'ammisibilità di scali intermedi tra le due capitali e oltre, consentendo non solo col-

legamenti diretti ed esclusivi ma anche collegamenti multipli.

Per ora sono previsti voli misti che funzionano tre volte la settimana e voli merci due volte la settimana. In seguito, se il traffico dovesse aumentare, possono essere aumentati mediante accordi anche 1 voli.

Il relatore, confermando la linearità dell'accordo, ne sollecita l'approvazione.

PISONI, *Relatore*

**TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

ART. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di trasporto aereo, con il relativo Annesso, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

ART. 2

Identico